

N. 8203 / 2000 Reg. Ord.



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
SEZIONE TERZA

composto dai Signori:

Luigi Cossu


Bruno Mollica

Antonino Savo Amodio

Presidente

Consigliere, re

Consigliere



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 14422/00 proposto da Eugenio BRUNOCILLA ed altri,  
come da elenco allegato, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco  
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma,  
Viale Mazzini n. 117/b;

contro

Università degli Studi di Bologna;

Azienda Ospedaliera di Bologna – Policlinico S. Orsola-Malpighi;

Ministero della Sanità;

MURST;

per l'annullamento,

previa adozione di provvedimento cautelare,

- della nota avente ad oggetto: "Docenti e ricercatori convenzionati  
con l'Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi transitati, per effetto  
dell'opzione di cui all'art. 5 D.Lg.vo n. 517/99, al regime d'impiego  
universitario a tempo definito;

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come  
modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via  
incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura  
Generale dello Stato;

Nominato relatore il Consigliere Bruno Mollica e uditi alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2000 gli avvocati come da verbale;

Considerato che, all'esito dell'odierna Camera di Consiglio, viene sollevata, con separata ordinanza, la questione di costituzionalità del sistema normativo posto a base della contestata opzione e dell'impugnata applicazione del tempo definito, per possibile contrasto quantomeno con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 D.P.R. n. 382/80, come modificato dall'art. 3 L. 705/85, e dagli artt. 3 e 4 L. 118/89, avuto, altresì, riguardo all'entrata in vigore del D.L.vo n. 254/2000;

Ritenuto che il giudizio di non manifesta infondatezza della enunciata questione di legittimità costituzionale sia tale da connotare del prescritto fumus la pretesa azionata;

Ritenuto che nella specie sia in concreto configurabile il requisito della gravità ed irreparabilità del danno, avuto riguardo alla rilevata incidenza dei provvedimenti impugnati sulla posizione di stato della parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III, ACCOGLIE la suindicata domanda cautelare e, per l'effetto, sospende gli impugnati provvedimenti, nella parte in cui i ricorrenti vengono posti nella posizione di tempo definito e viene decurtato il relativo trattamento economico, fino all'esito della definizione dell'incidente di costituzionalità di cui a separata ordinanza in pari data.



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, addì 28 settembre 2000.

Luigi Cossu

Bruno Mollica

Presidente

Consigliere, est.



Bruno Mollica, est.

mv

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ADDI 29 SET. 2000

AL MIN. SANITÀ

A RICORSO  
di procedura

contro  
il provvedimento  
di procedura

AVV. DI BOLOGNA. AZ. OSP. BOLOGNA

